



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n.119/2010

composta dai seguenti magistrati:

Cons. Raffaele Del Grosso

Cons. Silvano Di Salvo

Cons. Tommaso Viciglione

Cons. Corradino Corrado

I Ref. Laura Cafasso

Presidente f.f.

Relatore

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 22 luglio 2010

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la nota n° 204 di prot. in data 19 gennaio 2010, con la quale il Sindaco *pro tempore* del Comune di Cicerale (SALERNO) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 46/2010 del 20 luglio 2010 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO :

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco *pro tempore* del Comune di Cicerale (SALERNO), premettendo che nel corso degli anni dal 2005 al 2009 "gli amministratori uscenti nelle persone del sindaco e degli assessori comunali hanno rinunciato, anche se

verbalmente, a percepire l'indennità di carica spettante", e che "nel bilancio di previsione 2009 sono state iscritte le indennità spettanti per il mandato espletato, riportate nel nuovo anno tra i residui passivi" ha chiesto il parere di questa Sezione circa "la possibilità o l'obbligo di mantenere in bilancio i residui passivi per fronteggiare eventuali richieste di liquidazione dell'indennità di carica del sindaco e degli assessori o se è possibile procedere allo stralcio degli stessi in ragione del fatto che il diritto all'indennità di carica, non avendolo esercitato nel corso del mandato, è ormai decaduto", anche con riferimento "al caso in cui le somme relative all'indennità di carica non siano state iscritte in bilancio, per rinuncia verbale degli amministratori, e successivamente venga richiesta la liquidazione delle stesse".

CONSIDERATO :

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità soggettiva delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Cicerale (SALERNO), in quanto formulata dall'organo di vertice di detta Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, va parimenti affermata l'ammissibilità della richiesta di parere in trattazione, in quanto ricadente –per l'oggetto e per le implicazioni finanziarie prospettate- nella materia della contabilità pubblica (in termini, vedasi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 5/2009 del 4 febbraio 2009).

Affrontando dunque il merito della richiesta di parere in trattazione, va osservato che in tema di determinazione di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali si sono succedute nel tempo varie disposizioni normative, le quali hanno dato vita a un sistema disciplinato su tre livelli interdipendenti : quello legislativo statale (originariamente specificato da disposizioni poi trasfuse nell'art. 82 del d. lgs. n° 267 del 2000, a sua volta inciso, in successione, dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007 n° 244 nonché dagli artt. 61, comma 10, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n° 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112), quello regolamentare (identificabile nelle disposizioni del decreto interministeriale 4 aprile 2000 n° 119) e quello fissato dai singoli enti (con proprie deliberazioni attuative sia della cogente disciplina normativa generale, sia di possibili scelte eventualmente operate nell'ambito dei residui margini di discrezionalità amministrativa) – (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 6/2009 del 4 febbraio 2009).

Dalle predette disposizioni discende che ordinariamente, in sede di programmazione, l'ente prevede per ciascun esercizio le indennità spettanti agli amministratori e stanziava in bilancio le somme necessarie, erogandole poi mensilmente agli aventi diritto, previa assunzione dei relativi provvedimenti d'impegno e degli ulteriori atti che ne conseguano, e senza bisogno di una specifica richiesta da parte degli interessati (vedasi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 3/2010 del 15 gennaio 2010, nonché parere n° 5/2009 cit.).

Pertanto, rispondendo alla prima parte del quesito posto dal sindaco interpellante, va affermato che solo laddove nel bilancio di previsione di competenza sia stato previsto lo stanziamento delle somme relative a dette indennità e siano stati altresì adottati i corrispondenti atti di impegno, la mancata erogazione delle somme in argomento potrebbe dar luogo alla formazione (e all'eventuale conservazione) di residui passivi, in quanto l'art. 190, primo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 prevede che costituiscano residui passivi (solo) *"le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio"*, mentre il secondo comma del medesimo art. 190, prevede il divieto di conservazione nel conto dei residui di *"somme non impegnate ai sensi dell'art. 183"*.

Peraltro, in relazione a quella parte della richiesta di parere concernente la possibilità di poter eventualmente procedere allo "stralcio" dei residui stessi nonché i relativi presupposti e condizioni, va precisato che detti residui vanno sottoposti periodicamente ad operazione di riaccertamento ex art. 228 del d. lgs. n° 267 del 2000, con verifica

dell'effettiva persistenza delle relative posizioni soggettive e con conseguente eliminazione totale o parziale di quei residui che l'Ente -eseguiti tutti gli opportuni accertamenti e operate le conseguenti valutazioni- riconoscerà eventualmente in tutto o in parte insussistenti perché estinti legalmente, perché inesigibili o per eventuali altre cause.

Quanto poi alla sorte del diritto alla percezione delle indennità in argomento in mancanza di stanziamento nel bilancio di previsione e nella iniziale inerzia (ovvero iniziale rinuncia "verbale") degli aventi diritto, seguita da una richiesta di liquidazione prodotta oltre il termine del relativo esercizio, occorre previamente osservare che, come già affermato da questa Sezione (parere n° 3/2010 del 15 gennaio 2010 cit.), la mancanza di stanziamenti riferiti alle predette indennità nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi di competenza costituisce un elemento ostativo per qualsiasi corrispondente (e peraltro inammissibilmente tardiva) assunzione di impegno contabile e per il conseguente pagamento degli emolumenti in discorso, atteso che la caratteristica peculiare del bilancio di previsione è costituita dal contenuto autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa per i quali, con l'eccezione degli stanziamenti delle "spese per conto terzi", non è possibile assumere "impegni" che eccedano gli importi autorizzati, e ciò in quanto l'autorizzatorietà degli stanziamenti rappresenta sia una garanzia del rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, sia uno strumento a supporto degli organi competenti per esplicare correttamente il governo della gestione (cfr. artt. 183 e ss. del d. lgs. n° 267 del 2000 nonché : Ministero dell'interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, principio contabile n° 2, testo approvato il 18 novembre 2008, punto n° 2).

Tutto ciò premesso, è evidente che le ulteriori questioni cui fa riferimento il Sindaco interpellante, connesse alla trattazione e alla sorte giuscontabile di un'eventuale futura pretesa degli interessati laddove gli stessi intendano comunque rivendicare *ex post* la spettanza dell'indennità in argomento relativamente ad esercizi decorsi, involgono, nella peculiarità della fattispecie in oggetto, valutazioni in ordine alla possibilità, ai presupposti e alle eventuali condizioni del successivo accertamento al riguardo di un debito dell'ente, con connessi apprezzamenti (anche) circa la significatività (in punto di rinuncia, di acquiescenza, di esercizio di discrezionalità nella materia dei costi della politica, o altro) della riferita iniziale inerzia e di eventuali manifestazioni di rinuncia giuridicamente rilevanti degli interessati, nonché sulle eventuali giuridiche conseguenze derivanti dalla partecipazione degli stessi soggetti (sindaco e assessori uscenti) alle sedute consiliari di approvazione dei bilanci di previsione non contenenti stanziamenti relativi ad indennità ex art. 82 del d. lgs. n° 267 del 2000; valutazioni e apprezzamenti che non possono essere condotti in questa sede, attesa la possibilità che gli stessi interferiscano con le statuizioni della competente autorità giudiziaria che fosse eventualmente investita al riguardo in sede contenziosa (cfr. anche il parere di questa Sezione n° 3/2010 cit.).

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 22 luglio 2010.

IL RELATORE
(Cons. Silvano DI SALVO)

IL PRESIDENTE F.F.
(Cons. Raffaele DEL GROSSO)

Depositato in Segreteria in data 29 luglio 2010

Per Il Dirigente del servizio di supporto
(dott. Mauro Grimaldi)